

NOTA BENE - tale modello di vertenza per il non pagamento del contributo volontario va adattato con attenzione in ogni sua parte al caso indicato nella circolare in ogni singola scuola, anche eliminando o integrando intere parti del modello. Non dimenticare di richiedere il protocollo della presente comunicazione dopo averla consegnata in segreteria!

Alla gentile attenzione del D.S. dell'I.I.S. _____
Egr. Professor/essa _____

All'attenzione del/lla Direttore/rice dell'U.S.P. di _____
Dott./ssa _____

OGGETTO: Comunicazione non pagamento contributo volontario alla scuola

In data ___/___/___ presso l'Istituto _____
è stata diffusa la circolare n° _____ riportate nel testo la richiesta di pagamento di
una somma di _____ a titolo di contributo per la scuola.

Né le scuole, né tanto meno i Consigli di Istituto, risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato, nessuna scuola può obbligare gli studenti a pagare alcun tipo di somma.

Le uniche tassazioni che gli studenti sono tenuti a versare alla scuola sono le seguenti:

- Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
- Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
- Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

L'unica eccezione ammessa in tale ambito sono i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie concernenti assicurazione individuale degli studenti, libretto delle assenze, gite scolastiche e carta per le pagelle o strumenti didattici obbligatori a condizione che rimangano in dotazione allo studente.

Non è stato riscontrato che la circolare sopra citata sollecitasse il pagamento di nessuna di queste voci.

Versare invece i contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni, per l'innovazione tecnologica o per l'edilizia scolastica (DL 40/2007, legge Bersani) è invece possibile, ma **solo ed esclusivamente su base volontaria**.

Abbiamo registrato che tale contributo è stato viceversa imposto, con l'aggravante di solleciti al pagamento infondati nei confronti di chi avesse dichiarato di non volerlo o poterlo pagare. Richiediamo inoltre che sia pubblicamente esplicitato come tali entrate vengano indirizzate nelle voci del bilancio della scuola, indicate dalle sole voci previste come da DL 40/2007.

Inoltre ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

Mentre ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003. Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 2006/2007.

Il contributo è invece stato richiesto in maniera generalizzata a tutti gli studenti della scuola, entrando in contraddizione con i principi sanciti per eventuali esoneri da un legittimo pagamento delle tasse.

Reputiamo per i motivi sopra elencati il pagamento di contributi alla scuola come richiesto nella circolare sopra citata **illegittimo**, comunichiamo pertanto che lo/gli studente/i

_____(indicare per ogni studente classe, sezione, date e luoghi di nascita) non pagheranno tale contributo alla scuola.

Li, __/__/____

In Fede